NORME DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 41

Versamento del contributo volontario

Il contributo volontario e' versato mensilmente. Qualora, per il periodo di un anno, l'iscritto non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta, la posizione previdenziale viene liquidata ai sensi del precedente articolo 38, salvo che l'iscritto medesimo possa far valere un periodo utile di almeno 15 anni, nel qual caso si applicano le disposizioni del precedente articolo 40.

Versione in vigore dal 1 agosto 1965, non più in vigore dal 27 novembre 1988 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Estremi	Legge 13 luglio 1965, n. 859
Titolo	III — Trattamento al personale cessato dal servizio prima di aver conseguito il diritto a pensione
Capo	II — La prosecuzione volontaria dell'assicurazione al fondo e le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-previdenza-per-il-personale-di-volo-dipendente-da-aziende-di/art-41-versamento-del-contributo-volontario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it